



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 13/11/2023 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

**TAFURO SILVERIO**, Presidente

**PERONE ERNESTO**, Relatore

**SOLAINI LUCA**, Giudice

in data 13/11/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 4694/2021 depositato il 05/10/2021

**proposto da**

Comune di Roma - Via Ostiense 131/I 00154 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

**contro**

Fondazione Primoli - 80064110580

**Difeso da**

Luca Perone - PRNLCU66H02H501J

**ed elettivamente domiciliato presso** lucaperone@ordineavvocatiroma.org

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 1959/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 25 e pubblicata il 23/02/2021

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32173 IMU 2013

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

Le parti si rimettono agli atti.

Il difensore della parte produce sentenze della CGT del Lazio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RGA n.4694/2021

In fatto e in diritto

Roma Capitale notificava alla Fondazione Primoli un avviso di accertamento relativo all'IMU per l'anno di imposta 2013.

Avverso tale atto proponeva ricorso presso la CTP di Roma la contribuente, eccependone la nullità per avvenuto pagamento del dovuto, poiché per due unità immobiliari era stata presentata dichiarazione IMU riferita all'anno 2013 per esenzione dall'IMU in quanto adibite ad attività culturali, mentre per le altre unità oggetto di accertamento sussisteva la riduzione del 50% dell'imposta dato l'interesse storico-artistico dei fabbricati.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio e riferiva della emissione di un provvedimento di sgravio fiscale a seguito del riconoscimento del versamento effettuato dalla ricorrente, ma confermava l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni invocate.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sez. n.25, con Sentenza n. 1959 del 23/02/2021, accoglieva il ricorso e condannava la parte resistente al pagamento delle spese di lite.

Ritenevano i primi giudici che la parte ricorrente avesse dato prova del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, necessari per la concessione delle agevolazioni.

Avverso la Sentenza di primo grado proponeva appello il comune di Roma Capitale in data 13/05/2022, eccependone l'illegittimità per chiari ed inequivocabili errori oggettivi di valutazione.

Si costituiva in giudizio la controparte con controdeduzioni.

All'udienza del giorno 13 novembre 2023, la Corte si riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Appello è infondato

La Corte rigetta l'appello proposto da Roma Capitale e conferma la sentenza di primo grado.

Il motivo di appello relativo alle unità di cui ai sub 511 e 512, classificate nella categorie A/2 e B/6 (biblioteche), risulta privo di fondamento, sia in via di fatto che in diritto.

Dispone il I comma, dell'art.7, del d.lgs.504/92 (di istituzione della ICI), cui fa rinvio l'art.13, comma 13, del D.L. 201/2011 ed il successivo art. 9 del D.Lgs. n.23 del 14-3-2011:

*" Sono esenti dall'imposta:*

.....

*i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui*

*redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222."*

Come già statuito da precedenti giudicati richiamati dalla parte, cui si rinvia, *"in base alle evidenze documentali prodotte dalla ricorrente, rientrano certamente i cespiti oggetto di contestazione"*, trattandosi di immobili adibiti a biblioteca (Cat.B/6) e sede storica della Fondazione (cat.A/2).

La Fondazione ha inoltre depositato la dichiarazione ai fini IMU, presentata per il periodo d'imposta 2013 presso il Comune di Roma, in cui si dichiarava che l'attività svolta nei sub 511 e 512 era quella di "Attività culturali" al 100%, lo Statuto e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16-10-1997, dai quali si rileva la destinazione dei medesimi locali a sede della Fondazione ed a sede della biblioteca, ma non a destinazione di lucro.

Dichiarazione e circostanze non contestate dal Comune che non fornisce alcuna prova contraria.

Pertanto, le predette unità immobiliari devono ritenersi totalmente esenti da Imu ai sensi dell'art.13, comma 13, d.l. 201/2011 e degli artt.10 e 11 del regolamento Imu.

Anche il secondo motivo di appello, relativo al non riconoscimento della esenzione al 50% dei cespiti di interesse storico-culturale della Fondazione, deve essere rigettato.

Dispone l'art.13, comma 3, del d.l. n.201/2011 che:

*" 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:*

*a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;"*

L'art.10, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) recita:

*" Articolo 10*

*Beni culturali*

*1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico."*

Sulla scorta di tali disposizioni, ritiene il Collegio che, come da documenti in atti, alla Fondazione Primoli spetti l'agevolazione della riduzione del 50% prevista dal comma 3, dell'art.13 cit, rientrando a pieno titolo nella previsione dell' art.10, d.lgs.n.42 del 22-1-2004, trattandosi di una persona giuridica senza scopo di lucro eretta ad Ente Morale con Regio Decreto n° 942 dell'8 marzo 1928, ed in data 19 febbraio 2021 è stata denominata Ente del Terzo Settore in ottemperanza alla normativa vigente, come da nuovo Statuto della Fondazione allegato.

In ogni caso, l'intero immobile cielo terra della Fondazione Primoli, è stato comunque riconosciuto di interesse storico-artistico dalla nota della Sovrintendenza del Lazio prot. n. 12310/78 del 27-2-1979 con la quale si

comunicava alla Fondazione Primoli ed al Comune di Roma che Palazzo Primoli era da ritenersi sottoposto alle disposizioni della legge 1089/1939, "...in quanto trattasi di edificio di proprietà del Comune di Roma per  $\frac{1}{4}$  e di un Ente legalmente riconosciuto per  $\frac{3}{4}$ , che riveste interesse storico artistico e la cui esecuzione risale ad oltre cinquanta anni." e dalla comunicazione del 25 maggio 1989, prot. n.13929 del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, con la quale, dopo aver riportato la storia dell'edificio, si concludeva che "Per quanto sopra esposto, l'immobile deve pertanto considerarsi sottoposto a tutte le disposizioni della legge 1-6-1939, n.1089, art.4."

Infondate sono quindi le doglianze del Comune di Roma Capitale circa la dichiarazione di interesse culturale prevista dal citato art.13 del decreto n.201/2011, poiché la stessa concerne solo gli immobili appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (Cass. n.20131 del 24-9-2020).

Infine, si ricorda che sulle due questioni trattate sono intervenute, per i vari anni oggetto di accertamento, diverse condivisibili sentenze di merito favorevoli alla Fondazione: da ultimo, Sentenza n.5253/2022, depositata il 18-11-2022, CGT II grado Lazio, Sez.2, Anno d'imposta 2014; Sentenza n. 5500/2023, depositata il 4-10-2023, CGT II grado Lazio, Sez. 17, anno d'imposta 2015.

Pertanto, la Corte rigetta l'appello del Comune di Roma Capitale.

Condanna l'Ente appellante a rifondere le spese del grado che vengono liquidate in € 3.200,00, oltre oneri accessori, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta l'appello.

Spese a carico della parte soccombente come liquidate in motivazione.

Così deciso in Roma il giorno 13 novembre 2023

Il Relatore

Ernesto PERONE

Il Presidente

Silverio TAFURO